



Automobile Club Cosenza

CONTRATTO DI SERVIZIO – CIG BB664E862D

Con il presente contratto:

AUTOMOBILE CLUB COSENZA, con sede in Cosenza alla via Aldo Moro n° 27, Partita IVA / C.F. 00280660788, in persona del suo Presidente pro-tempore, ing. Ernesto Ferraro (di seguito, per brevità, denominato “ AC Cosenza” o “affidante”), che sottoscrive il presente atto in forza della delibera del Consiglio Direttivo adottata in data 11 Marzo 2026 con verbale n° 1/2026 – punto 9

e

ACI SERVIZI COSENZA SRL con unico socio, società in *house* dell’Automobile Club Cosenza, con sede in Cosenza alla via Aldo Moro n° 27, partita IVA 03613720782 iscritta nel Registro imprese C.C.I.A.A. di Cosenza al n° CS-246943 in persona del suo Amministratore Unico, Dott. Antonio Tancredi (di seguito, per brevità, denominato “ACI Servizi” o “affidataria” e, insieme ad AC Cosenza, denominato le “Parti”);

PREMESSO CHE

- 1) l’AC Cosenza, anche al fine di realizzare in concreto la propria finalità istituzionale di rappresentanza e tutela degli interessi generali dell’automobilismo, ha costituito la società “ACI Cosenza Servizi Srl“, interamente partecipata dallo stesso AC Cosenza;
- 2) la società ACI Servizi Cosenza Srl è in possesso di tutti i requisiti statutari e normativi previsti dalla vigente legislazione in materia di affidamento di servizi a società in *house*;
- 3) l’art. 4 dello Statuto Sociale dell’ACI alla lettera h) prevede, tra l’altro, che l’ACI “svolge direttamente e indirettamente ogni attività utile agli interessi generali

dell'automobilismo “;

- 4) l'art. 38 del citato Statuto prevede che gli “A.C. perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'Automobile Club d'Italia, le attività indicate nell'art. 4; attuano le particolari misure ritenute vantaggiose per i Soci; gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo“;
- 5) gli AA.CC. per realizzare le risorse finanziarie necessarie a sostenere la propria struttura pubblica svolgono le tradizionali attività istituzionali, assoggettandosi alla normativa vigente per gli Enti pubblici parastatali ed alle norme particolari ad essa collegate;
- 6) la Corte dei Conti, Sezione di Controllo sulla gestione finanziaria degli AA.CC. e dell'ACI, nelle proprie Relazioni sul risultato dei controlli eseguiti sulla gestione finanziaria degli AA.CC., comunicate a norma dell'art. 7 della L. n.259 del 21/03/1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, affrontando la problematica delle Società costituite o partecipate dall'ACI e/o dagli AA.CC., è venuta alla conclusione che, pur in assenza di espresse norme di legge o statutarie, “può ammettersi la capacità e la facoltà agli AA.CC. a costituire Società commerciali o a partecipare a Società di capitali mediante acquisto di azioni, allo scopo di avvalersi di apparati privatistici per il disimpegno di servizi non agevolmente riconducibili nell'ambito di pubbliche funzioni” e, ancora, che “ per il conseguimento di ben determinati compiti istituzionali previsti dall'art. 4 dello Statuto, di cui l'art. 36 dello Statuto medesimo opera un rinvio ricettizio per quanto specificatamente afferisce agli AA.CC., questi ultimi sono facoltizzati o indotti ad avvalersi dello strumento di organismi societari, segnatamente per lo svolgimento di attività sottese all'assistenza automobilistica e/o allo sviluppo del turismo, dello

sport ed all'attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, assicurativa, etc.”;

- 7) la Corte di Conti ha rilevato che nel vigente ordinamento statale non è dato rinvenire alcun espresso divieto in riferimento a tale particolare configurazione organizzatoria;
- 8) tutti indistintamente i servizi e le attività oggetto della presente Convenzione sono correlati ai fini istituzionali dell'A.C. e ad esso strumentale, sono compresi nell'oggetto sociale della Società, non rivestono carattere imprenditoriale e sono di esclusiva utilità per la continuità funzionale dell'Ente;
- 9) che l'AC Cosenza, con deliberazione n. 3/2024 del 25/07/2024 del Consiglio Direttivo dell'Ente, ha adottato il “Regolamento di *governance* delle società partecipate dall'Automobile Club Cosenza”;
- 10) che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento in *house*, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento in *house*, la necessità che l'Ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario che oltre l'80% del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti da esso affidati dall'ente pubblico affidante;
- 11) Visto quanto disposto all'art. 7 del D.Lgs 36/2023;
- 12) ritenuto che tutte le suddette condizioni ricorrano per ACI Servizi Cosenza Srl;
- 13) accertata la professionalità consolidata della società, nonché l'esperienza maturata nel settore *automotive*;
- 14) che nell'oggetto sociale di ACI Servizi Cosenza Srl è previsto che la società svolge i compiti che vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. – Federazione che associa gli Automobile

Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti. La Società, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, mediante rapporti disciplinati da appositi contratti di servizio, che stabiliscono anche la durata degli affidamenti, ed ha ad oggetto, anche contestualmente:

1) l'AUTOPRODUZIONE DI BENI E/O SERVIZI STRUMENTALI all'Automobile Club Cosenza o degli altri Enti Pubblici Soci, strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi, ed in tale ambito potrà svolgere:

- servizi di supporto alle attività istituzionali, comunicazionali, gestionali, amministrative e tecniche dell'Automobile Club Cosenza o degli Enti Pubblici Soci, anche in quei settori di attività le cui licenze e/o autorizzazioni, concessioni, decreti autorizzativi siano rilasciati in capo all'Automobile Club Cosenza o agli Enti Pubblici Soci e rientrino nel campo delle attività istituzionali degli stessi;
- servizi di supporto alle attività dell'Automobile Club relative ai seguenti settori specifici: Assistenza Automobilistica, Soci-Sport e Turismo ACI, Tasse automobilistiche;

2) la PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell'automobilismo italiano, ed in tale ambito può svolgere le seguenti attività:

- l'acquisizione e l'incremento di nuovi associati per conto dell'ACI curando l'attività di assistenza anche sotto forma di delegazione indiretta dell'Automobile Club Cosenza o degli altri Automobile Club Soci a favore dei Soci ACI e dell'utenza in genere, con il relativo espletamento delle pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie, e delle attività connesse alla riscossione ed assistenza al

contribuente in merito alla tassa di proprietà e di circolazione dei mezzi di trasporto;

- la promozione dell'attività sportiva dell'Automobile Club d'Italia;

- la promozione e lo sviluppo del turismo nazionale ed internazionale, fornendo l'assistenza necessaria;

- la formazione nel campo dell'educazione e sicurezza stradale, formazione nei confronti dei conducenti di veicoli a motore, nel rispetto della normativa di settore vigente, in aderenza ai progetti istituzionali nazionali della Federazione ACI.

La società, per rendere coerente la propria attività a principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi specializzati singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi della normativa in tema di contratti pubblici ad essa applicabile. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali della raccolta del risparmio tra il pubblico ed in generale di quelle vietate dalla presente e futura legislazione. Le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci e dalla legislazione vigente e futura. La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Cosenza, e dagli eventuali altri soci pubblici. La società può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, tutte le attività e le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale. La società inoltre può costituire società o acquisire direttamente o indirettamente partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto della specifica normativa, vigente e futura, applicabile alle società pubbliche, e purché preventivamente approvato dall'Ente o dagli Enti pubblici soci, secondo gli

indirizzi dell'assemblea. In conformità alle disposizioni in materia di appalti "in house", oltre l'ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere realizzato per lo svolgimento ad essa affidati dall'Ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. L'Organo di Controllo, attesta mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato realizzato dalla società, nell'anno precedente, per i servizi e attività svolti per conto dei soci pubblici;

15) che l'AC Cosenza è autorizzato all'utilizzo del marchio ACI, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento Interno della Federazione ACI e dell'art. 5 comma 1 del Regolamento d'uso del Marchio ACI, di cui ACI Servizi Cosenza Srl dichiara di essere a conoscenza e di averne preso visione;

16) data la complessità della prestazione richiesta, rilevata l'esigenza che la società operi strumentalmente alle finalità istituzionali dell'AC Cosenza, tenuto conto della consolidata esperienza acquisita dall'ACI Servizi Cosenza Srl nel pluriennale rapporto di collaborazione intrattenuto con l'AC Cosenza e degli incarichi ricevuti, giusta delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione, considerato l'interesse dell'AC Cosenza di adeguare prontamente le modalità ed i contenuti delle prestazioni rese al mutevole andamento del mondo dei servizi, l'AC Cosenza intende continuare ad affidare l'esecuzione e l'espletamento delle attività disciplinate con il presente atto ad ACI Servizi Cosenza Srl, soggetto direttamente controllato e indirizzato dallo stesso Ente e in grado di continuare a fornire un apporto particolarmente utile, qualificato e specializzato;

17) Considerato che il vigente contratto di servizio sottoscritto tra le Parti giungerà a scadenza il prossimo 30 Giugno 2026;

18) ravvisata, quindi, la necessità di regolare, mediante apposito nuovo Contratto di

servizio, i rapporti tra AC Cosenza e ACI Servizi Cosenza Srl, in relazione ai servizi da affidare, precisandone il contenuto, i limiti e le condizioni tecniche ed economiche:

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

(PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art. 2

(AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. L' ACI Servizi Cosenza Srl è società in *house* dell'AC Cosenza, come tale tenuta a contribuire alla “*mission*” dell'AC Cosenza stesso;
2. Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il “controllo analogo” sulla società in *house* da parte dell'AC Cosenza.
3. AC Cosenza determinerà, così, le linee strategiche e di marketing cui A.C. Servizi sarà tenuta ad attenersi.
4. Ai fini del necessario coordinamento della comunicazione ACI Servizi Cosenza Srl concorderà preventivamente con AC Cosenza le azioni di promozione e di comunicazione del proprio marchio o dei propri prodotti e servizi impegnandosi fin d'ora a rispettare le indicazioni che AC Cosenza eventualmente dovesse comunicare.
5. L' ACI Servizi Cosenza Srl si impegna a riprodurre il marchio ACI su qualsiasi supporto utilizzato (corrispondenza, documenti, ogni materiale pubblicitario) rispettando proporzioni, posizionamento ed impostazioni grafiche conformi alle caratteristiche standard.
6. AC Cosenza concede in licenza non esclusiva all'affidataria l'uso sia del marchio ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio Automobile Club Cosenza, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti

di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. ACI Servizi Cosenza Srl non può consentire l'uso dei suddetti marchi da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione di AC Cosenza.

7. L' ACI Servizi Cosenza Srl si impegna ad usare i marchi ACI e Automobile Club Cosenza, come pure eventuali altri segni distintivi e materiale pubblicitario in genere, in modo da non arrecare pregiudizio all'immagine e al nome di ACI e dell'Automobile Club Cosenza.

8. A.C Servizi si impegna, inoltre, a concorrere e a sostenere quelle iniziative che AC Cosenza dovesse indicare, vuoi per studi, ricerche ed acquisizione dati, vuoi per la sperimentazione di prodotti e servizi, vuoi per politiche di marketing comuni.

Art. 3

(OGGETTO)

1. AC Cosenza, nel rispetto della normativa vigente in materia di "*in house providing*", affida ad ACI Servizi Cosenza Srl, che accetta con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, delle attività e/o servizi sotto individuati e meglio specificati nell'allegato (allegato A) alla presente convenzione.

2. Le parti riconoscono che tutte le attività e/o servizi che formano parte del presente accordo sono strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'AC Cosenza e strumentali allo svolgimento delle sue funzioni.

3. Al fine di consentire la migliore efficacia al compimento del predetto affidamento, AC Cosenza conferisce ad ACI Servizi Cosenza Srl il mandato di porre in essere gli atti giuridici necessari alla realizzazione dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto.

4. Resta inteso che ACI Servizi Cosenza Srl agisce unicamente nel proprio nome e sotto la propria responsabilità.

5. In questo ambito AC Cosenza affida ad ACI Servizi Cosenza Srl lo svolgimento delle seguenti attività e/o servizi:

- a) Servizio di supporto all'ufficio Assistenza automobilistica;

- b) attività di supporto ufficio soci/sportivo e Tasse automobilistiche;
- c) servizio gestione ufficio stampa, comunicazione e *social media*;
- d) servizio adempimenti contabili a supporto e potenziamento degli Uffici Amministrativi, eventualmente espletato anche mediante imputazione dati nei programmi informatici gestionali e assistenza della Segreteria e Affari Generali dell'Ente;
- e) ogni altra attività comunque connessa a quelle precedenti che AC Cosenza potrà richiedere, previo congruo preavviso in qualsiasi momento nel periodo di vigenza del presente accordo.

ACI Servizi Cosenza Srl potrà sottoporre ad AC Cosenza ogni proposta di nuove iniziative che possano essere necessarie od utili ad ampliare e migliorare il servizio nel rispetto dei fini istituzionali dell'Ente. Con appositi atti scritti, integrativi della presente convenzione, saranno stabiliti i termini e le condizioni per la realizzazione delle nuove attività.

6. Nell'ambito del presente rapporto contrattuale, ACI Servizi Cosenza Srl non potrà, in ogni caso, esercitare attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle qui previste o successivamente autorizzate.

7. Nessun eventuale accordo verbale che importi aggiunte o modifiche di qualsiasi specie e natura al contenuto di questo atto potrà avere efficacia ed essere fatto valere se non sarà formalizzato per atto scritto tra le parti.

8. I servizi sono meglio specificati nell'allegato (A) al presente contratto.

Art. 4

(DURATA DELLA CONVENZIONE – RECESSO ANTICIPATO –

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO – RINNOVO)

1. La presente convenzione ha durata di anni uno a partire dal 01/07/2026 e fino al 30/06/2027.

2. Alla data di scadenza la Convenzione potrà essere espressamente rinnovata, sulla base di patti e condizioni da concordare prima della scadenza stessa, previa autorizzazione dei competenti Organi dell'AC Cosenza, a condizione che permangano i presupposti formali, sostanziali e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le Parti.

3. E' facoltà di AC Cosenza recedere anticipatamente dal presente contratto:

a) in caso di modifiche in materia di affidamenti *in house* di funzioni e servizi strumentali che non consentano la prosecuzione del contratto di servizio;

b) in presenza di significativi processi di riorganizzazione delle modalità di gestione delle funzioni e servizi affidati da parte dell'AC Cosenza;

c) in caso di eventuali azioni di razionalizzazione di cui al T.U. in materia di società a partecipazione pubblica di cui in premessa;

d) per altri motivi specifici, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, dandone il preavviso di almeno 3 mesi da comunicarsi ad A.C. Servizi in forma scritta. In tal caso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimento del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

4. In caso di inadempimento di ACI Servizi Cosenza Srl anche ad uno solo degli obblighi assunti con la presente convenzione purché lo stesso si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da AC Cosenza per porre fine all'inadempimento, AC Cosenza ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

5. E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 5

(OBBLIGHI DI ACI COSENZA SERVIZI SRL)

1. L' ACI Servizi Cosenza Srl si impegna a rispettare la normativa relativa alle procedure contrattuali previste dal D.lgs. 36/2023 e future integrazioni e/o modifiche, dai Regolamenti adottati dalla società in materia di gestione delle spese economiche, gestione degli acquisti e per il reclutamento del personale e affidamento degli incarichi.

2. ACI Servizi Cosenza Srl assicurerà ad AC Cosenza l'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, tenendo a proprio integrale carico ogni relativo rischio ed esonerando espressamente AC Cosenza da ogni responsabilità nei confronti del personale, dei fornitori, dell'Amministrazione finanziaria e dei terzi in genere.
3. La società sarà, altresì, responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'AC Cosenza.
4. La natura giuridica del rapporto di lavoro del personale dipendente della società è privatistica. ACI Servizi Cosenza Srl è tenuta alla tutela morale e materiale del proprio personale dipendente, e a tal fine la stessa dovrà, a proprio totale ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità, provvedere ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza del personale dipendente e di sicurezza sui luoghi lavoro.
5. Tenuto conto del fondamentale interesse dell'AC Cosenza al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste dal presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la qualità dei servizi affidati, l'affidante potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata del presente contratto, con un preavviso di 90 giorni che dovrà essere formalizzato a mezzo lettera raccomandata o PEC.
6. Sono comunque a carico di ACI Servizi Cosenza Srl tutti gli obblighi di carattere amministrativo, fiscale, contributivo e contrattuale inerenti alle attività svolte.
7. I servizi di supporto alle attività dell'AC Cosenza dovranno essere prestati all'interno degli orari di sportello e di ufficio dell'affidante, fatte salve eventuali azioni esterne di promozione dei prodotti ACI e marketing associativo.
8. In ogni caso, ACI Servizi Cosenza Srl si impegna ad espletare le attività e i servizi affidati, seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'AC Cosenza ed uniformandosi agli standard qualitativi e ai procedimenti operativi dell'AC Cosenza, garantendo elevati livelli qualità nello svolgimento delle proprie attività.
9. ACI Servizi Cosenza Srl attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua

autonoma organizzazione e, come detto in precedenza, con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza. ACI Servizi Cosenza Srl dovrà prestare particolare attenzione alla formazione del proprio personale dipendente, per mantenere quei livelli di professionalità di cui ai punti precedenti.

10. Salvo espressa autorizzazione in contrario, ACI Servizi Cosenza Srl non potrà affidare a terzi l'esecuzione in subappalto delle prestazioni ad essa facenti carico e si impegna a coordinare e controllare l'espletamento dei predetti servizi unicamente attraverso la propria organizzazione ed impegnandosi ad adeguare con tempestività le proprie strutture alle mutate esigenze dell'AC Cosenza.

Art. 6

(SVOLGIMENTO ATTIVITA')

1. L' ACI Servizi Cosenza Srl svolgerà la propria attività nei locali ad essa forniti dell'AC Cosenza in comodato d'uso a titolo gratuito, siti in Cosenza alla via Aldo Moro n° 27 dove la società ha la propria sede legale, e nelle sedi periferiche dell'AC Cosenza per quanto concerne tutte le attività di cui all'allegato A.

2. La disponibilità di detti locali sarà imprescindibilmente condizionata alla permanenza del rapporto costituito col presente contratto e la società non potrà autonomamente trasferire altrove la gestione delle attività ad essa affidate con il presente contratto.

3. ACI Servizi Cosenza Srl si impegna a custodire detti locali con la diligenza del buon padre di famiglia.

4. Le parti espressamente convengono che le spese generali ordinarie e straordinarie di esercizio relative ai locali di via Aldo Moro n° 27 e di eventuali altre sedi (illuminazione, riscaldamento, spese condominiali, pulizie, etc.), siano a carico dell'Automobile Club Cosenza.

Art. 7

(DOTAZIONE INFORMATICA)

1. L'AC Cosenza si fa carico dell'acquisto e della tenuta a disposizione di *personal*

computer, stampanti, programmi applicativi ed accessori i quali vengono concessi alla società ACI Servizi Cosenza Srl in comodato d'uso a titolo gratuito.

2. L' ACI Servizi Cosenza Srl si impegna a conservare le attrezzature e i programmi forniti dall'A.C. Cosenza secondo la normale diligenza del buon padre di famiglia e si impegna a restituirli a semplice richiesta e ad agevolarne, nel caso, il ritiro.

3. L' ACI Servizi Cosenza Srl si impegna altresì a non trarre copia dei programmi né dati archiviati nei computer riconoscendo essere gli stessi di proprietà esclusiva e riservata dell'AC Cosenza.

4. ACI Servizi Cosenza Srl, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere a conoscenza delle modalità di utilizzo della strumentazione informatica, della rete internet e degli apparati di telefonia fissa e mobile, e di garantirne la piena osservanza da parte del proprio personale dipendente.

Art. 8

(OBBLIGHI PER AUTOMOBILE CLUB COSENZA)

1. Per tutta la durata del contratto l'affidante si impegna a mettere a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze – il proprio *know how* – in campo operativo, informatico, di organizzazione gestionale, contabile, finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite, etc.; la società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

2. L'affidante fornisce all'affidataria – direttamente o indirettamente – una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per la prosecuzione e il buon andamento delle attività e s'impegna ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza e assistenza amministrativo-contabile, commerciale, tecnica e di aggiornamento professionale.

ART. 9

(SISTEMA DEI CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE)

1. Prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la

società predisporre un budget da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cosenza, per mezzo del quale si formulano previsioni sui ricavi e sui costi di tutte le attività della società, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base del dato storico.

2. Il budget deve contenere la previsione del risultato economico, rappresentato secondo lo schema del di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile.

3. Con cadenza, annuale, contestualmente al bilancio di esercizio, l'affidataria sottopone al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cosenza, una relazione annuale sul governo societario in cui si renda conto anche degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale che, ai sensi di legge, l'organo amministrativo dovrà predisporre.

4. L'Organo amministrativo della società dovrà, entro luglio di ciascun anno, inviare all'Automobile Club Cosenza una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società relativi al semestre precedente.

ART. 10

(MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO)

1. AC Cosenza, ente pubblico non economico, detiene la totalitaria partecipazione del capitale sociale di A.C. Servizi e si impegna a conservarla per la durata del contratto. A.C. Servizi svolge la propria attività in modo integralmente strumentale all'AC Cosenza, ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso in cui questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita, rientranti nelle finalità istituzionali dell'AC Cosenza.

2. AC Cosenza esercita su ACI Servizi Cosenza Srl un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi attraverso:

a) la preventiva approvazione dei documenti di programmazione economica e le decisioni in merito;

b) la preventiva approvazione delle decisioni in merito all'alienazione di immobili;

c) all'acquisto e/o vendita di beni mobili registrati [per valori superiori ad euro 15.000,00

(quindicimila/00)];

c) la preventiva approvazione degli atti relativi all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società;

d) la preventiva approvazione alla modifica dello Statuto societario e all'aumento o alla diminuzione del capitale sociale;

e) alla preventiva approvazione in merito alla nomina di Dirigenti;

f) la preventiva approvazione di operazioni e contratti di qualsiasi natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00);

g) la preventiva approvazione in merito al conferimento di mandati e/o procure (se non richieste da norme di Legge), atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione;

h) la preventiva approvazione in merito alla pianta organica o alle sue variazioni (selezioni pubbliche di personale, assunzioni e licenziamenti);

i) analisi e potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

l) verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dagli organi sociali;

m) preventiva approvazione delle deliberazioni societarie relative agli atti fondamentali della gestione, quali il bilancio di esercizio, documenti di programmazione ed organigramma societario;

1. AC Cosenza avrà il diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi della stessa società, ciò al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti con il presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

2. AC Cosenza, per il tramite dei propri Uffici e/o Organi di controllo hanno il diritto di accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale e possono

verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della società esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

3. Infine, l'Organo amministrativo di A.C. Servizi dovrà contestualmente alla comunicazione ai Soci, trasmettere per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno delle decisioni da adottare, agli organi gestionali, agli organi di indirizzo politico-amministrativo ed all'Organo di Controllo di AC Cosenza.

4. Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della Società, debitamente approvate e sottoscritte, saranno rese disponibili ad AC Cosenza, presso la sede della società, a cura dell'Amministratore Unico.

5. L'Amministratore Unico e l'Organo di Controllo, ove esista, sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo socio su ciascun servizio affidato alla società.

6. L'Organo amministrativo della società dovrà fornire ad AC Cosenza:

- a) con cadenza annuale (entro il mese di dicembre di ogni anno) il *budget* avente ad oggetto le previsioni economiche finanziarie della Società per l'esercizio successivo;
- b) con cadenza annuale, contestualmente al bilancio di esercizio, una relazione sul governo societario in cui si renda conto degli strumenti utilizzati e dei risultati raggiunti.

Art. 11

(CORRISPETTIVI)

1. A titolo di compenso per la gestione dei servizi sopra menzionati, l'A.C. Cosenza corrisponderà all'ACI SERVIZI COSENZA S.R.L. un compenso annuo di Euro 139.000,00 (centotrentanovemila/00) + I.V.A.

2. Detto importo potrà essere soggetto a variazione in presenza di nuove situazioni non contemplate nella presente convenzione. Il pagamento, da parte di AC Cosenza, di quanto dovuto per i servizi resi da A.C. Servizi ai sensi della presente contratto è effettuato entro 30 giorni data fattura, mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato intestato ad A.C. Cosenza Servizi Srl.

3. Il pagamento di cui al comma 1 è effettuato a seguito della verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC online.

Art. 12

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. Secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con determinazione n° 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con delibera n°556 del 31 maggio 2017, le movimentazioni in denaro da AC Cosenza a A.C. Servizi e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge n° 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. A.C. Servizi è obbligata all'emissione di fattura elettronica nei confronti dell'Ente affidatario attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Art. 13

(IMPOSTE)

1. I corrispettivi pattuiti con la presente convenzione sono soggetti ad IVA, trattandosi di prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese commerciali ai sensi dell'art. 4 del DPR 26 ottobre 1972 n.633.

2. Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR n° 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso.

3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico di Automobile Club Cosenza.

Art. 14

(CODICE ETICO, CODICE DI COMPORTAMENTO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA)

1. ACI Servizi Cosenza Srl dichiara di essere edotta in ordine alle disposizioni di cui al D.P.R. 13 Giugno 2023 n° 81 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e prende atto che AC Cosenza, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice di comportamento nonché nel Codice Etico della federazione ACI.

2. A ACI Servizi Cosenza Srl si obbliga a rispettare i suddetti codici, a divulgarli all'interno della propria organizzazione e a darne informativa ai propri appaltatori e/o consulenti, durante l'espletamento delle attività affidate da AC Cosenza, e prende atto che la violazione dei principi ivi contenuti sarà considerata grave inadempimento degli obblighi scaturenti dalla Convenzione e determinerà la risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da AC Cosenza. Entrambi i Codici, che ACI Servizi Cosenza Srl dichiara di conoscere e aver attentamente letto avendone ricevuta copia, sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzione dell'AC Cosenza "cosenza.aci.it"

ACI Servizi Cosenza Srl agisce nel rispetto della normativa prevista in materia di anticorruzione in applicazione del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Ai fini di garantire un elevato grado di trasparenza, AC Cosenza ha previsto sul proprio Sito web (cosenza.aci.it), apposita sezione denominata "società trasparente" e dedicata ad ACI Servizi Cosenza Srl.

Art. 15 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), con la sottoscrizione del presente accordo entrambe le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista all'art. 13 del Regolamento stesso in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti nel presente contratto e/o successivamente acquisti nel corso del rapporto contrattuale. Le Parti attribuiscono quindi alla sottoscrizione del presente accordo il valore di consenso per il trattamento e le comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente contratto.

Art. 16

(FORO COMPETENTE)

1. I rapporti tra AC Cosenza e ACI Servizi Cosenza dovranno essere improntati sempre alla massima reciproca correttezza e collaborazione. Tuttavia, le eventuali controversie che

dovessero insorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente contratto, sarà competente il Foro di Cosenza.

Art.

17

(DISPOSIZIONI FINALI e RINVII)

1. La presente Convenzione viene stipulata, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.lgs. 36/2023 ed in ossequio all'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b, del medesimo Decreto Legislativo, in modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.
2. Ogni modifica e/o integrazione della Convenzione e dei disciplinari annuali operativi di contenuto tecnico, gestionale ed economico dovrà essere concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto e secondo quanto indicato al precedente comma.
3. L'invalidità e/o l'inefficacia di una o più clausole della Convenzione non comporta l'invalidità e/o l'inefficacia della Convenzione nel suo complesso.
4. Verificandosi tale ipotesi, le Parti dovranno sostituire la disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che riletta, per quanto possibile, lo spirito e il contenuto della prima.
5. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra in violazione delle presenti disposizioni non costituisce rinuncia ai diritti delle Parti, né del diritto di esigere l'esatto adempimento.
6. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla legislazione vigente.

Art. 18

(ELEZIONE DI DOMICILIO)

1. Le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:
ACI Servizi Cosenza Srl via Aldo Moro n° 27 – 87100 Cosenza
Pec: aciservizicosenza@pec.it

Automobile Club Cosenza via Aldo Moro n° 27 – 87100 Cosenza

Pec: automobileclubcosenza@pec.aci.it

2. Tutte le notifiche, le comunicazioni e la corrispondenza relativi al presente contratto od ai servizi che esso disciplina dovrà essere effettuata per iscritto e recapitate a mano, posta, email o PEC agli indirizzi precedentemente riportati.

3. Eventuali variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni. Le comunicazioni e le notifiche s'intendono ricevute nel momento in cui giungono al destinatario.

Letto confermato e sottoscritto in Cosenza il 06/05/2026

AUTOMOBILE CLUB COSENZA

IL PRESIDENTE

(Ing. Ernesto Ferraro)

firmato digitalmente

ACI SERVIZI COSENZA SRL

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Dott. Antonio Tancredi)

firmato digitalmente

ALLEGATO A

I servizi oggetto della presente convenzione, le modalità ed i tempi del loro espletamento, sono i seguenti:

ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA

L'A.C. Cosenza affida alla Società la gestione dell'Ufficio Assistenza Automobilistica da svolgersi presso la sede dell'Ente nei locali destinati al servizio di front-office che sono concessi in comodato d'uso gratuito.

L'attività dovrà essere svolta in regime di totale autonomia funzionale, *in nome proprio e per conto dell'A.C. al quale vengono riversati i diritti sulla base degli estratti conto giornalieri*, in subordinazione delle direttive dell'Ente e nel rispetto delle norme legislative, regolamentari ed amministrative.

La gestione del servizio comprende tutte indistintamente le fasi lavorative: front-office e rapporti con l'utenza, back-office e lavorazioni interne a ciclo completo comprese le trasmissioni telematiche, la contabilità meccanizzata del servizio ed i servizi esterni connessi alle esigenze funzionali dello stesso, la rendicontazione giornaliera della documentazione fiscale emessa, delle spese sostenute e delle somme riscosse nonché il loro deposito presso l'Istituto di credito presso il quale è stato aperto il conto corrente bancario dell'Ente.

Sono a carico della Società tutte le spese per la gestione del servizio mentre l'A.C. è solamente obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto con la presente convenzione ed alla anticipazione del fondo cassa per spese e i diritti.

Sono a carico della Società tutte le spese relative alle eventuali manutenzioni e riparazioni derivanti dai danni provocati dal cattivo utilizzo delle apparecchiature. Sono fatti salvi i maggiori danni per i quali la Società si obbliga a stipulare apposita polizza di assicurazione a garanzia indicando l'A.C. quale beneficiario.

E' a carico dell'A.C., che ne rimane proprietario esclusivo, il software gestionale e contabile per la gestione del servizio di assistenza automobilistica.

RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

L'A.C. affida alla Società l'attività di supporto nella riscossione delle tasse automobilistiche. Per tale servizio la Società dovrà garantire la completa funzionalità dello sportello di riscossione dei tributi nelle ore di ufficio e svolgere tutte le attività connesse con la riscossione delle somme compresa la rendicontazione ed il deposito delle somme riscosse presso il competente Istituto di credito nei termini previsti dalle disposizioni.

La Società dichiara, e l'A.C. ne prende atto, che per la copertura dei rischi di detenzione e trasporto valori ha stipulato apposita polizza assicurativa di copertura dei rischi di furto e rapina portavalori e si obbliga a mantenere detta polizza attiva per tutta la durata della presente convenzione. La Società si obbliga ad applicare la massima cautela nella conservazione e movimentazione delle somme riscosse operando nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti indicati nella polizza ed a fornire all'A.C. annualmente la copia della quietanza di versamento del premio al fine di consentire la verifica della costante validità della copertura assicurativa dei rischi.

SOCI e SPORT

L'A.C. affida alla Società la promozione e lo sviluppo dei servizi istituzionali e la gestione operativa del servizio soci che comprende la gestione delle iniziative pubblicitarie dei servizi dell'Ente, le campagne promozionali per lo sviluppo delle associazioni nel territorio di competenza dell'A.C., la riscossione delle quote ed i rapporti con i soci, destinando a tale attività personale adeguatamente preparato per la illustrazione dei servizi e l'assistenza ai soci.

La Società dovrà comunicare all'A.C. il personale addetto a tale attività e predisporre apposito rendiconto trimestrale per coordinare con la Direzione dell'A.C. le iniziative per incrementare l'associazionismo.

Inoltre, curerà la gestione delle attività del settore sportivo, in accordo con le direttive emanate dalla ASCI SPORT e dalla Commissione Sportiva dell'A.C. ed in particolare: la cura dei rapporti con ACI

SPORT e con i titolari di licenza sportiva, provvedere al rilascio ed al rinnovo delle licenze sportive, prestare collaborazione al Fiduciario ACI SPORT per i rapporti con gli sportivi licenziati.

SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

L'A.C. potrà affidare alla Società la gestione operativa dei servizi di segreteria e amministrativo/contabili; in particolare l'attività di supporto amministrativo contabile comprenderà uno o più dei servizi di seguito elencati e che saranno, all'occorrenza, disciplinati in un allegato tecnico operativo; garantirà la collaborazione con personale della Società ACI Informatica Spa per la formazione dei bilanci e dei relativi allegati, il controllo della regolarità formale e contabile della documentazione, la cura degli adempimenti fiscali nel rispetto delle scadenze previste dalle norme in vigore, l'assistenza per le questioni di natura fiscale e contabile al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dell'Ente. Per tale attività la Società si avvarrà del software fornito dall'A.C.

Il servizio di segreteria nell'ambito del quale sono previsti: la trascrizione degli atti elaborati dalla Presidenza, dal Consiglio Direttivo e dalla Direzione dell'Ente, la loro catalogazione ed archiviazione, la gestione del protocollo informatico, la consegna ed il ritiro di atti, documenti e materiale vario, l'aggiornamento annuale dell'inventario dei beni mobili dell'Ente; la raccolta e archiviazione della documentazione contabile giornaliera.

SERVIZI A SUPPORTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SULLA SICUREZZA STRADALE E GARE SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE

L'A.C. potrà affidare alla Società la gestione operativa ed amministrativa dei servizi ed attività connesse alla organizzazione di eventi quali manifestazioni di sicurezza stradale, corsi di educazione stradale, gare sportive automobilistiche con particolare riferimento all'attività di segreteria, amministrativo/contabili, marketing, attività promozionali.

Tutte le attività dovranno essere svolte presso la sede dell'A.C. ovvero altri locali di proprietà e/o possesso.

ACI Servizi Cosenza Srl dovrà assicurare il presidio degli Uffici e di tutte le attività sopra descritte durante tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, escluso il sabato, tra le ore 8,00 e le 13,00 e tra le ore 15,00 e le 19,00.

Letto confermato e sottoscritto in Cosenza il 06/05/2026

AUTOMOBILE CLUB COSENZA

ACI SERVIZI COSENZA SRL

IL PRESIDENTE

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Ing. Ernesto Ferraro)

(Dott. Antonio Tancredi)

firmato digitalmente

firmato digitalmente

CLAUSOLE PRIVACY
Trattamento dei dati personali dei firmatari

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) le Parti dichiarano di essere informate, in modo pieno ed esauritivo, circa le modalità di trattamento dei dati personali dei firmatari della presente Convenzione, per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvedimentali, necessarie e/o utili per l'esecuzione dello stesso nonché per tutte le attività e finalità a questo correlate.
2. Con la sottoscrizione della presente convenzione, i firmatari acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.

Trattamento dati personali

Con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione, le Parti si impegnano ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) nonché ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale, ivi compresi i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Relativamente ai dati personali afferenti alle attività oggetto della presente convenzione, l'AC si qualifica come Titolare del trattamento, mentre la Società ACI Servizi Cosenza Srl assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

In qualità di Responsabile del trattamento, la Società ACI Servizi Cosenza Srl si impegna al rispetto delle istruzioni fornite dall'AC nei termini previsti dall'Atto di nomina e in eventuali ulteriori specifici atti che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.

Letto confermato e sottoscritto in Cosenza il 06/05/2026

AUTOMOBILE CLUB COSENZA
Il PRESIDENTE
(Ing. Ernesto Ferraro)

firmato digitalmente

ACI SERVIZI COSENZA SRL
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Antonio Tancredi)

firmato digitalmente

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Regolamento UE n. 679/2016

L'Automobile Club Cosenza, con sede legale in Cosenza alla via Aldo Moro n° 27 nella persona del legale rappresentante pro tempore ing. Ernesto Ferraro, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali (di seguito AC o Titolare)

PREMESSO CHE:

- in data 06/05, il suddetto AC ha stipulato con la Società ACI Servizi Cosenza Srl con sede legale in Cosenza alla Via Aldo Moro n° 27 Codice Fiscale n. 03613720782 (di seguito Società), un Convenzione avente ad oggetto la gestione di servizi per la durata di anni uno (2026/2027);
- nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, la Società effettua trattamenti di Dati Personali (di seguito Dati) per conto dell'AC;
- il Regolamento UE n.679/2016, recante disposizioni per la protezione dei dati personali (di seguito GDPR), stabilisce, all'art. 4, che la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento assume il ruolo di Responsabile del trattamento;
- ai sensi dell'art. 28 del GDPR, i rapporti tra il Titolare del trattamento e coloro che effettuano per conto di quest'ultimo trattamenti di Dati, in qualità di Responsabili, devono essere disciplinati da un contratto o da un altro atto giuridico, che definisca le caratteristiche del trattamento e gli obblighi del Responsabile nei confronti del Titolare;

NOMINA

la Società ACI Servizi Cosenza Srl quale Responsabile del trattamento dei Dati in relazione ai servizi o alle attività previste dalla convenzione in essere tra le parti (di seguito il Responsabile).

La presente nomina è effettuata nei termini e alle condizioni di seguito stabiliti.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni di legge applicabili in materia.

Compiti del Responsabile

Nell'ambito dei servizi o delle attività previste dalla Convenzione, il Responsabile deve:

1. eseguire il trattamento dei Dati comuni o particolari, oggetto di trattamento per conto dell'AC (anagrafici, di contatto, bancari, salute, cc..) per tutte le tipologie di soggetti interessati (soci, clienti, personale dipendente, minori, ecc.)
2. effettuare i trattamenti per le sole finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e, in ogni caso, in conformità alle disposizioni dettate dal GDPR, dal D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i. (Codice privacy), da ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale, ivi compresi i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito la Normativa Applicabile), nonché nel rispetto delle istruzioni fornite con la presente nomina e in eventuali ulteriori specifici atti che, ove presenti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, garantendo la tutela dei diritti degli Interessati;
3. garantire che non tratterà né utilizzerà in alcun modo i Dati per finalità proprie ovvero per scopi diversi da quelli previsti e necessari per l'esecuzione della Convenzione;
4. informare il Titolare se, a suo parere, una qualsiasi delle istruzioni fornite si ponga in contrasto con previsioni di legge o regolamentari, ovvero, se lo stesso Responsabile sia soggetto ad obblighi normativi che potrebbero rendere, in tutto o in parte, impossibile o illegittimo agire conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare o nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Applicabile;
5. segnalare al Titolare i trattamenti che presentano o possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
6. collaborare con il Titolare nell'esecuzione di tutte le attività connesse alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA);
7. adottare, in conformità alla Normativa Applicabile, tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza dei Dati, in particolare, contro i rischi di modifica, distruzione o perdita, anche accidentali, divulgazione o accesso non autorizzati, trattamento non consentito o non conforme alle finalità;
8. predisporre e tenere aggiornato, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del GDPR, il Registro delle attività di trattamento dei Dati svolte per conto del Titolare, da esibire su richiesta di quest'ultimo nonché in caso di ispezioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
9. conservare i Dati oggetto di trattamento per conto del Titolare garantendone la separazione, anche

di tipo logico, da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto;

10. garantire che nelle attività di trattamento dei Dati siano rispettati i principi di cui all'art. 5 del GDPR ovvero la liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza;

11. assicurare che in caso di raccolta dei Dati venga resa ai soggetti Interessati l'informativa ricevuta dal Titolare, di cui agli artt. 13 e 14 GDPR, e che questa sia debitamente controfirmata dagli stessi;

12. provvedere, ove previsto, alla corretta acquisizione dei consensi resi dall'Interessato secondo le modalità indicate negli artt. 7 e 8 del GDPR garantendone la revoca in qualunque momento, previa comunicazione al Titolare entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta, al fine di consentire al Titolare di adempiere all'istanza nei 30 (trenta) giorni normativamente previsti;

13. garantire ai soggetti Interessati il corretto ed efficace esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR - in particolare, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione al trattamento nonché il diritto a non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione nei termini previsti dall'art. 22 del GDPR - adottando misure tecniche e organizzative adeguate e dando, di ogni richiesta, comunicazione scritta al Titolare, entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta, attraverso la casella di posta elettronica[indicare casella di posta AC];

14. nominare, nell'ambito della propria struttura, i soggetti deputati all'esecuzione delle attività di trattamento dei Dati per conto del Titolare, garantendo che abbiano ricevuto un'adeguata formazione in tema di protezione dei dati personali e fornendo loro adeguate istruzioni circa le modalità del trattamento conformemente a quanto stabilito dal presente Atto e nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Normativa Applicabile, vigilando, altresì, sulla loro corretta osservanza;

15. garantire l'affidabilità dei soggetti che, nell'ambito della propria struttura, accedono ai Dati del Titolare assicurando che siano vincolati al rispetto di adeguati obblighi di riservatezza in relazione alle operazioni di trattamento da essi effettuate, anche per il periodo successivo alla scadenza della Convenzione;

16. collaborare con il Titolare in occasione di ispezioni o di richieste da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo a disposizione quanto eventualmente richiesto;

17. avvisare il Titolare - tempestivamente e, comunque, entro 3 (tre) giorni di qualsiasi richiesta o comunicazione relativa al trattamento dei Dati eventualmente ricevuta da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ovvero da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, inviando copia delle istanze all'indirizzo di posta elettronica automobileclubcosenza@pec.aci.it per concordare congiuntamente il riscontro da fornire.

Violazione della sicurezza e obblighi di notifica

Il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, deve notificare al Titolare senza ingiustificato ritardo, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai Dati (di seguito la Violazione della sicurezza o Data Breach) che si siano verificati presso la propria struttura, assistendo il Titolare medesimo nell'adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa Applicabile e fornendo la più ampia collaborazione alle competenti Autorità.

La comunicazione del Data Breach al Titolare del trattamento deve avvenire attraverso l'invio di una e-mail alla casella di posta elettronica automobileclubcosenza@pec.aci.it specificando: a) la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati; b) le probabili conseguenze per i diritti e le libertà degli Interessati; c) il punto di contatto presso il quale ottenere ogni altra informazione utile e necessaria a consentire al Titolare di procedere, se necessario, alla notifica della violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR; d) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Responsabile per porre rimedio alla violazione.

Il Responsabile non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa, avviso o relazione riguardante la Violazione della sicurezza senza aver ottenuto la previa autorizzazione scritta del Titolare.

Sub-Responsabili del trattamento

Il Responsabile, nell'esecuzione delle attività di trattamento per conto del Titolare, può ricorrere ad altro responsabile (di seguito il Sub-Responsabile) solo previa notifica scritta al Titolare medesimo, con l'indicazione di tutti i riferimenti del Sub-Responsabile e il contenuto essenziale dell'atto di nomina, sempre che il Titolare non vi si opponga entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della notifica. L'atto di nomina del Sub-Responsabile deve contenere la descrizione analitica dei compiti assegnati in relazione alle attività di trattamento dei Dati del Titolare oggetto di delega, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni di trattamento, nonché la previsione dei medesimi obblighi posti a carico del

Responsabile in conformità a quanto previsto dalla Normativa Applicabile e nel presente Atto.
In ogni caso, il Responsabile risponde dinanzi al Titolare dell'inadempimento degli obblighi a carico dell'eventuale Sub-Responsabile e di ogni altra azione od omissione posti in essere da questo o da altri soggetti terzi dallo stesso incaricati.

Comunicazione dei Dati a soggetti terzi

Il Responsabile del trattamento, laddove ne ricorrano i presupposti, potrà comunicare i Dati ai soggetti terzi solo per l'adempimento di obblighi normativi e regolamentari, ovvero per lo svolgimento delle attività afferenti l'oggetto della Convenzione in essere tra le parti.

Trasferimento dei Dati all'estero

Qualsiasi trattamento effettuato dal Responsabile al di fuori dal territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste al Capo V del GDPR.

Audit

Il Responsabile garantisce al Titolare l'accesso ai propri locali, ai sistemi informativi in uso, agli atti, ai documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare il rispetto delle istruzioni fornite e l'adempimento degli obblighi di cui al presente Atto di nomina, sempre che tali verifiche non comportino l'analisi dei Dati di terze parti e che queste verifiche non contrastino con obblighi di riservatezza del Responsabile.

Gli eventuali costi correlati ai controlli posti in essere dal Titolare sono a suo carico salvo che emerga l'inosservanza, da parte del Responsabile, di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente atto.

Durata

Il presente Atto di nomina ha efficacia per tutta la durata della convenzione in essere tra le parti fatti salvi i casi di risoluzione anticipata.

Alla scadenza della Convenzione, ovvero in caso di risoluzione anticipata, i Dati dovranno essere distrutti o restituiti al Titolare del trattamento, secondo quanto stabilito dallo stesso con apposite istruzioni, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente i Dati e sempre che il diritto dell'Unione o la normativa nazionale non ne prevedano la conservazione.

Il Responsabile attesta, per iscritto, l'avvenuta distruzione dei Dati una volta adempiuti gli obblighi previsti dalla Convenzione.

Disposizioni finali

Il Titolare del Trattamento si riserva, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare di volta in volta le istruzioni fornite con il presente Atto di nomina.

Il Dott. Antonio Tancredi, legale rappresentante della Società ACI Servizi Cosenza Srl, con la sottoscrizione dichiara di aver preso visione e accettato quanto stabilito dal presente atto di nomina.

Luogo e Data

Cosenza, 06/05/2026

Per il Titolare
Presidente
Automobile Club Cosenza
Ing. Ernesto Ferraro

.....

Per il Responsabile
Amministratore Unico
ACI Servizi Cosenza Srl
Dott. Antonio Tancredi

.....